

TRIBUNALE FEDERALE DI ACI

SENTENZA N.21 / 18

IL Tribunale Federale di Acisport, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Ger. Ugo Marchetti (Componente) dall'avv. Cristina Mori (Componente), riunitosi a Roma il giorno 12 aprile 2018, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Cogis Kart (lic. N. Pista K 386944, 386942, 388281)

FATTO

La Procura Federale, a conclusione dei procedimenti di indagine n. 22/2017, datato 22.9.17, e n. 41/2017, datato 16.12.2017, procedimenti avviati nei confronti dello stesso soggetto e per fatti analoghi, a seguito di segnalazione da parte del Segretario degli Organi Sportivi dott. Marco Ferrari, deferiva il licenziato Cogis Kart, in persona del legale rappresentante, Giuseppe Corradini, per la violazioni degli art. 7, 12, 110 e 115 RSN, in quanto organizzatore, sul circuito internazionale di Corridonia, senza autorizzazione della Federazione, di più gare, di cui una –in esito al deferimento n. 22/17- tenutasi in data 7.5.2017, ed altre –in rapporto al procedimento 41/17-tenutesi in data 7.11.2017; tutte, comunque, ritenute dalla Procura, a livello agonistico.

Nel corso dell'istruttoria e a seguito di audizione specifica esperita in sede di Procura nei confronti del su individuato Corradini Giuseppe, nonché sulla base di documenti introdotti nel procedimento, emergeva che il legale rappresentante della Cogis Kart srl non aveva organizzato alcuna manifestazione ma aveva locato –come da contratti- la pista in argomento, in entrambi i casi, all'ente di promozione sportiva, ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale- ed in particolare all'affiliato dello stesso Ente, S.S.D. UPN, Società Sportiva Dilettantistica Unione Piste Nazionali.

Emergeva altresì dall'audizione, il convincimento, da parte del Corradini, della natura ludica delle attività sviluppate, attività che, in quanto tali, a parere del Corradini, non avrebbero dovuto essere autorizzate, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura.

Tutto ciò premesso, all'udienza del 12 aprile 2018, in luogo del rappresentante legale, è intervenuto l'avv. Gianluca Albore, come da procura speciale in atti.

Nel suo intervento, l'avvocato Albore ha posto in evidenza che la Cogis Kart ha locato la pista a Ente riconosciuto dal CONI e abilitato a svolgere manifestazioni ludiche kart;



ha, quindi, depositato copia del contratto e ha precisato che lo stesso che non definisce il contenuto, sottolineando comunque che la regolamentazione sportiva sanziona il titolare anche per l'attività di terzi. Ha concluso l'avvocato per l'assoluzione del licenziato.

DIRITTO

Osserva il Collegio , tutto quanto sopra evidenziato, come le disposizioni vigenti risultino particolarmente chiare in rapporto al merito della causa. Merito che in sostanza si individua nell'essere o meno qualificata ludica l'attività sviluppata sulla pista karting nel corso locazione.

Al riguardo, si richiama il disposto dell'art. 12 RSN, norma di portata ampia e riferita alla totalità dei casi, ma in particolare il disposto dell'art. 2 del Regolamento Sportivo nazionale Karting. Tale specifica disposizione -che qui si richiama- definisce puntualmente quali attività possano essere intese come ludiche in rapporto al karting, attività certamente non ricorrenti nei casi in esame, nel corso dei quali si è sviluppata un'autentica, sostanziale competizione.

PQM

Ciò premesso, in conformità qualitativa alla proposta della Procura Federale ed accorpendo i 2 procedimenti , questo Tribunale dichiara il licenziato Cogis Kart Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore Giuseppe Corradini , responsabile delle violazioni ascritte e lo condanna alla pena dell'ammenda per una complessiva misura di € 1.500.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Pres. Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Gen. Ugo Marchetti)